### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

### CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 292/CGF (2012/2013)

# TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 205/CGF- RIUNIONE DEL 14 MARZO 2013

### **COLLEGIO**

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Paolo De Fiore, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) RICORSO F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CENICCOLA ALESSIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO BERRETTI, POGGIBONSI/ESPERIA VIAREGGIO DEL 16.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/TB del 20.2.2013)

Con ricorso del 22.2.2013, la società F.C. Esperia Viareggio S.r.l. inoltrava "preannuncio di reclamo" con richiesta degli atti ufficiali manifestando l'intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 109/TB del 20.2.2013, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Ceniccola Alessio, perché durante l'incontro del Campionato Berretti Poggibonsi/Esperia Viareggio del 16.2.2013, colpiva con un calcio all'altezza dell'inguine un avversario procurandogli un taglio sulla coscia destra e costringendolo a lasciare il terreno di gioco.

Con successivo atto di questa Corte datato 22.2.2013, si provvedeva a trasmettere a mezzo comunicazione fax alla reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dalla stessa in pari data.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

Il sodalizio sportivo a seguito dell'invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal F.C. Esperia Viareggio di Viareggio (Lucca).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO CALC. ZAPPINO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/LATINA DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013)

Con ricorso ritualmente proposto il Sig. Zappino Massimo, tesserato in favore del Frosinone Calcio S.r.l., ha impugnato la decisione (Com. Uff. 132/DIV del 5.3.2013) con la quale il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, seguito gara Latina/Frosinone del 3.3.2013 ha irrogato la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara "perché al

termine della gara, tolta la divisa, indossava una maglietta con impressa sulle spalle una espressione oltraggiosa e provocativa ("Pontino Bastardo") nei confronti della tifoseria della squadra avversaria, avvicinandosi con fare provocatorio al settore riservato a questi ultimi".

Con motivi scritti il ricorrente eccepiva la mancanza di volontarietà in relazione alla condotta antigiuridica, la mancanza di conseguenze derivanti dalla stessa in specie per problemi di ordine pubblico, l'incongruenza tra gli atti ufficiali e la decisione gravata ed infine, il suo pentimento.

Concludeva, infine, chiedendo la riduzione fino al presofferto o, in subordine la riduzione nella misura di giustizia.

Alla seduta del 14.3.2013 fissata davanti alla C.G.F.- II Sezione Giudicante – nessuno è comparso per il ricorrente.

Il proposto ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.

Osserva, infatti, questa Corte, seppur non condividendo l'assunto di mancanza di volontarietà della condotta sanzionata, che il comportamento posto in essere dal ricorrente, peraltro privo di conseguenze per l'ordine pubblico, ed il pentimento poi manifestato dallo stesso, consentono una riduzione della squalifica come da dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal calciatore Zappino Massimo riduce la sanzione della squalifica inflitta a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO CALC. LA MANTIA ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/GUBBIO DEL 03.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore La Mantia Andrea tesserato in favore della società Barletta Calcio S.r.l..

Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell'incontro Barletta/Gubbio del 3.3.2013, il La Mantia, teneva un comportamento offensivo verso un assistente arbitrale.

Avverso tale provvedimento il calciatore La Mantia Andrea ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 6.3.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 13.3.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore La Mantia Andrea, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE 1<sup>^</sup> DIVISIONE, ANDRIA BAT/BENEVENTO DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013)

Con il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013 gara Andria Bat S.r.l./Benevento del 3.3.2013) era comminata alla società l'ammenda di €3.500,00 per condotta gravemente antisportiva, in quanto era interrotto il servizio di raccatta palle allo scopo di innervosire la squadra avversaria e inoltre perché persona non identificata, ma riconducibile alla società rivolgeva all'arbitro reiterate frasi offensive durante e al termine della gara.

Avverso tale decisione proponeva reclamo la società Andria Bat sostenendo l'eccessività della sanzione.

Il reclamo è infondato: infatti l'episodio dell'interruzione del servizio raccattapalle costituisce senza dubbio manifestazione di slealtà e di spirito antisportivo; d'altra parte non può dubitarsi della portata offensiva delle parole pronunciate nei confronti dell'arbitro ("Bravo hai rovinato la partita, è colpa vostra! C..... devi fischiare, sei una testa di c.....) riportate testualmente nel referto del direttore di gara.

Pertanto il reclamo deve essere rigettato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Andria Bat di Andria (Barletta-Andria-Trani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. COSCO VINCENZO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE 1<sup>^</sup> DIVISIONE, ANDRIA BAT/BENEVENTO DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013)

Con il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013 gara Andria Bat S.r.l./Benevento del 3.3.2013) era comminata all'allenatore dell'Andria signor Vincenzo Cosco la sanzione della squalifica di 2 gare effettive per comportamento offensivo tenuto verso l'arbitro al termine della gara.

Proponeva reclamo avverso tale provvedimento la società sostenendo l'eccessività della sanzione in quanto le frasi pronunciate non integravano una vera e proprio offesa.

In realtà la portata ingiuriosa delle espressioni pronunciate dal signor Cosco ("sei scandaloso hai rovinato la partita"), reiterate peraltro nel tunnel che porta agli spogliatoi ("devi avere più personalità, hai rovinato la partita dovevi aver coraggio dovevi fischiare quel rigore") non può revocarsi in dubbio, andando ben oltre il limite di una mera e civile critica all'operato dell'arbitro.

Pertanto il reclamo deve essere rigettato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Andria Bat di Andria (Barletta-Andria-Trani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Piero Sandulli

#### Pubblicato in Roma il 10 giugno 2013

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete